

COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

60.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 LUGLIO 1985

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PAOLO ENRICO MORO

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegno e proposte di legge (Seguito della discussione e approvazione):			
Modificazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nonché disposizioni in materia di procedure contabili (1633);		PATRIA ed altri: Norme per l'inquadramento dei dipendenti, gestori e coadiutori dei magazzini vendita generi di monopolio (1023);	
BELLOCCHIO ed altri: Riorganizzazione del settore della vendita di generi di monopolio e dei valori bollati e postali (687);		PATRIA ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, relativamente all'organizzazione dei servizi di vendita dei generi di monopolio (1051);	
		AMADEI e FIANDROTTI: Modifiche ed integrazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione	

IX LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1985

	PAG.		PAG.
dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio (1222);		BELLOCCHIO ANTONIO	14, 21, 22, 24, 25
PIRO ed altri: Modifiche alla legge 23 luglio 1980, n. 384, concernenti il dimensionamento della rete di distribuzione all'ingrosso dei generi di monopolio di Stato (1784)	3	COLUCCI FRANCESCO	14, 23, 26
MORO PAOLO ENRICO, <i>Presidente</i>	3, 6, 9, 11 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 24, 25, 27	CAROLI GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	4, 17, 21, 24
ALPINI RENATO	25	PATRIA RENZO, <i>Relatore</i>	3, 9, 11 12, 14, 15, 21, 24
AVELLONE GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni</i>	11, 13, 14, 15	ROSSI DI MONTELERA LUIGI	24, 27
		RUBINACCI GIUSEPPE	6, 13, 14, 23
		Votazione segreta:	
		MORO PAOLO ENRICO, <i>Presidente</i>	27

La seduta comincia alle 9,10.

CARLO MEROLLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge: **Modificazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nonché disposizioni in materia di procedure contabili (1633); e delle proposte di legge Bellocchio ed altri: Riorganizzazione del settore della vendita dei generi di monopolio e dei valori bollati e postali (687); Patria ed altri: Norme per l'inquadramento dei dipendenti, gestori e coadiutori dei magazzini vendita generi di monopolio (1023); Patria ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, relativamente all'organizzazione dei servizi di vendita dei generi di monopolio (1051); Amadei e Fian-drotti: Modifiche ed integrazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio (1222); Piro ed altri: Modifiche alla legge 23 luglio 1980, n. 384, concernenti il dirimensionamento della rete di distribuzione all'ingrosso dei generi di monopolio di Stato (1784).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nonché disposizioni in materia di procedure contabili »; e delle proposte di legge di ini-

ziativa dei deputati Bellocchio ed altri: « Riorganizzazione del settore della vendita dei generi di monopolio e dei valori bollati e postali »; Patria ed altri: « Norme per l'inquadramento dei dipendenti, gestori e coadiutori dei magazzini vendita generi di monopolio »; Patria ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, relativamente all'organizzazione dei servizi di vendita dei generi di monopolio »; Amadei e Fian-drotti: « Modifiche ed integrazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, concernente l'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio »; Piro ed altri: « Modifiche alla legge 23 luglio 1980, n. 384, concernenti il dimensionamento della rete di distribuzione all'ingrosso dei generi di monopolio di Stato ».

Prego l'onorevole relatore di fare il punto sullo stato della discussione.

RENZO PATRIA, *Relatore*. Certamente i colleghi che hanno preso parte ai lavori del Comitato ristretto hanno ben presenti le conclusioni a cui si è pervenuti; credo perciò che sia possibile al relatore riassumere molto brevemente i punti fondamentali del testo varato dal Comitato ristretto.

Con l'articolo 1 viene introdotta la possibilità di cessione di una rivendita ai gestori di magazzini vendita generi di monopolio soppressi.

Con l'articolo 2 viene prevista, accogliendo anche in questo caso le posizioni espresse da tutte le forze politiche, la possibilità — sempre in riferimento ai magazzini eventualmente soppressi o da sopprimere — di procedere, attraverso una procedura concorsuale, all'assunzione presso l'amministrazione finanziaria dei gesto-

ri e dei dipendenti dei magazzini soppressi.

Con l'articolo 3 si introduce una norma altamente innovativa sotto l'angolazione della retribuzione degli appaltatori di gestori di magazzini. Si tratta di una posizione del Governo largamente sofferta dalle forze politiche e dagli operatori del settore; il Comitato ristretto è giunto alla fine alla conclusione di mantenere il testo del Governo dell'articolo 3, pur attraverso mille incertezze e difficoltà.

Con l'articolo 4 si introduce l'unificazione dell'aggio sui valori bollati, l'eliminazione dei *plafond* per quanto riguarda le rivendite e una riclassificazione della materia degli accendini.

All'articolo 7 viene prevista l'ammissibilità della trattativa privata.

Con l'articolo 10 si introduce, in relazione alle rivendite delle stazioni ferroviarie, un tetto per quanto concerne il canone nella misura del 15 per cento, oltre ad una normativa che regola in generale il settore.

Con l'articolo 11 si accoglie, pur se in misura diversa per quanto concerne il *quantum*, l'iniziativa del Governo tendente al rientro nei sovraccanoni. Al terzo comma dell'articolo 11, accogliendo iniziative parlamentari in tal senso, si introduce la figura di un secondo coadiutore nelle rivendite.

Con l'articolo 12 si è in presenza di una normativa di grande rilievo per il settore, cioè la soppressione della consegna a domicilio e della indennità sostitutiva di trasporto ai rivenditori dei generi di monopolio; contestualmente è indicato un aggiornamento dell'aggio dall'8 all'8,50 per cento sui tabacchi lavorati.

All'articolo 16 si modifica la tabella concernente la distribuzione del personale dirigente dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, conformemente alla posizione espressa dal Governo.

Con un ulteriore emendamento viene indicata la possibilità per il personale dell'amministrazione dei monopoli di partecipare ad un fondo previdenziale *ad hoc*, quando sarà a regime il gioco del lotto,

attraverso un prelievo del 2 per cento sulle giocate.

È ovvio che con il provvedimento al nostro esame si compie un passo in direzione del soddisfacimento delle esigenze del settore, ma è fuori discussione che occorrerà tornare con forza in termini di iniziativa legislativa per una ripresa di spazio e di possibilità di azione per una azienda che ricorrentemente ha situazioni di difficoltà.

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor presidente, desidero innanzitutto ringraziare il relatore Patria e tutti coloro che nel Comitato ristretto hanno concorso alla definizione del testo unificato che stiamo esaminando. Si trattava in pratica di stabilire una linea di conciliazione fra l'interesse dell'amministrazione dei monopoli e quello degli operatori del settore. L'esigenza che allo stato attuale ha l'amministrazione è quella di rendere funzionale e di ammodernare il sistema di distribuzione, che oggi è rappresentato dai punti di stoccaggio secondari all'ingrosso: dobbiamo ridurre il numero dei magazzini all'ingrosso, che risulta pleorico rispetto alla necessità di trasferire in maniera economica e produttiva i generi di produzione nei punti finali di vendita al consumo. Le esigenze degli operatori del settore, in modo particolare dei titolari dei magazzini che vengono disattivati, è quella di trovare una sistemazione alternativa. Per questo abbiamo ritenuto di dover approntare alcune norme di salvaguardia, che prevedono la concessione a trattativa privata e a titolo gratuito di rivendite di sali e tabacchi oppure l'assunzione fino ad un limite di trecento unità alle dipendenze dell'amministrazione finanziaria.

Altro punto qualificante del provvedimento è quello relativo ad una più stretta relazione fra l'attività di lavoro dei gestori di magazzini e la remunerazione. Attraverso il disegno di legge, il corrispettivo viene stabilito e calcolato sulla base del prezzo dei prodotti venduti, anche in conformità a quanto viene stabi-

lito da parte delle ditte multinazionali per i prodotti da fumo che vengono esitati attraverso l'amministrazione dei monopoli.

Altro punto essenziale è l'abrogazione della norma del 1982, che prevedeva l'indennità di trasporto, passando a carico dell'amministrazione l'onere della consegna a domicilio dei generi di monopolio. Tale disposizione, che è stata prorogata due volte, non è stata attuata non solo per difficoltà di carattere strutturale dell'impianto legislativo, ma anche per esigenze di carattere economico.

Nel provvedimento che è all'esame della Commissione si prevede appunto di eliminare l'indennità di trasporto dei generi di monopolio: al trasporto provvede direttamente il rivenditore e si stabilisce nel contempo un incremento dell'aggio dall'8 all'8,5 per cento, per un importo complessivo di 42 miliardi.

L'ultimo punto è quello relativo all'incremento delle dotazioni dei ruoli. In un primo momento è stato proposto un aumento di 22 unità. È una esigenza dovuta al fatto che molti impiegati dei monopoli svolgono funzioni superiori, senza avere la posizione giuridica relativa. Poiché si è registrata una opposizione da parte del Ministero per la funzione pubblica, abbiamo dovuto ridurre l'aumento a 14 unità, di cui 2 nella qualifica di dirigente superiore e 12 nella qualifica di primo dirigente (6 del ruolo tecnico e 6 nel ruolo amministrativo). L'incremento della dotazione organica è collegato all'ampliamento dei compiti dell'amministrazione dei monopoli a seguito del trasferimento del servizio del lotto e anche a seguito della funzione di controllo che l'amministrazione deve svolgere nei confronti dell'ATI, per aver rilevato il pacchetto azionario dall'EFIM circa quattro anni fa.

In conclusione, non posso che augurarmi che il disegno di legge possa essere approvato rapidamente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dal Comitato ristretto.

Do lettura del primo articolo.

ART. 1.

In deroga a quanto disposto dall'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 384, al gestore di un magazzino di vendita di generi di monopolio soppresso è consentito di ottenere la diretta e gratuita assegnazione di una rivendita, con l'osservanza delle disposizioni relative alle distanze e ai parametri di redditività previsti per le istituzioni di rivendite ordinarie.

Il gestore che intende ottenere l'assegnazione deve presentare domanda all'ispettorato compartimentale competente per territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento con il quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisce la data di decorrenza della soppressione. La disposizione si applica altresì al coadiutore del gestore che abbia rinunciato espressamente al conferimento della tabaccheria.

Le rivendite di cui ai commi precedenti non sono soggette al triennio di esperimento previsto dall'ultimo comma dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e possono essere cedute in deroga all'articolo 31 della predetta legge nel testo sostituito dall'articolo 8 della presente legge.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Entro il termine di cui al precedente comma il rappresentante, nominato ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1968, n. 1074, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, può conseguire la diretta assegnazione del magazzino, in caso di rinuncia del gestore.

Gli onorevoli Patria, Colucci, e Bellocchio hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, nel secondo comma, sostituire le parole: « 60 giorni » con le parole: « 120 giorni » (1. 2).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma dell'articolo 1 sostituire le parole: « dall'articolo 8 » con le parole: « dall'articolo 7 ».

Sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 1.

1. 1.

RENZO PATRIA, *Relatore*. Credo che sia perfettamente inutile illustrare gli emendamenti, a cui sono favorevole.

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anche il Governo è favorevole.

GIUSEPPE RUBINACCI. Signor presidente, debbo esprimere un parere favorevole per quanto riguarda la relazione esposta dall'onorevole Patria, riepilogativa delle vicende relative all'iter del provvedimento, che hanno riguardato ben due legislature. Spero che il problema sia giunto a soluzione, superando questioni che si erano poste già sei o sette anni or sono: tanti sono gli anni trascorsi discutendo della nota vicenda della distribuzione e del trasporto dei generi di monopolio.

Sono favorevole agli emendamenti che sono stati presentati, perché essi tendono ad eliminare alcuni inconvenienti. Penso che tutti gli emendamenti, non soltanto quelli presentati al primo articolo, possano essere accolti, perché migliorativi del provvedimento.

Certo, rimane aperto il problema dell'aggio. Credo che tutti i gruppi concordino — è stato formulato un ordine del giorno in tal senso, che reca anche la mia firma, soprattutto dopo le dichiarazioni fornite questa mattina da alcuni ministri — affinché a settembre, in occasione della revisione dei prezzi dei tabacchi, possa essere incrementato l'aggio. Questa potrebbe essere una soluzione positiva, rispetto al danno che i rivenditori sopportano assumendo l'onere del trasporto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore ed altri 1. 2, cui è favorevole il Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 1. 1, cui è favorevole il relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 2.

Alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni è consentito, per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo scambio di sedi anche tra i gestori di magazzini di vendita di generi di monopolio, reggenti provvisori ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293.

I dipendenti e, qualora non si siano avvalsi della facoltà di cui al precedente articolo 1, i gestori e i coadiutori dei magazzini di vendita di generi di monopolio che dovessero essere soppressi sono inquadrati, mediante concorso speciale per titoli, nei ruoli organici del personale dell'Amministrazione finanziaria, a seguito di apposita domanda, nel termine di sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento con il quale l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stabilisce la data di decorrenza della soppressione del magazzino.

Sono ammessi all'inquadramento, entro il limite massimo di 300 unità, gli addetti di cui al precedente comma che risultino occupati, alla data del 30 giugno 1984, da almeno un anno e per un periodo non inferiore a 200 giorni lavorativi, ed abbiano continuato ad intrattenere rapporti di lavoro con il gestore fino alla data di soppressione del magazzino vendita.

L'inquadramento è subordinato al possesso da parte degli interessati, alla data

di effettiva assunzione, dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti in materia per l'amministrazione centrale e periferica del Ministero delle finanze, ad eccezione del limite massimo di età che non deve superare, alla data di entrata in vigore della presente legge, i 55 anni elevabile a 60 anni nel caso di anzianità accertata superiore ai 7 anni nell'espletamento delle attività di cui al presente articolo e fatte comunque salve le vigenti disposizioni a favore di speciali categorie.

L'inquadramento avverrà con l'attribuzione, eventualmente anche in soprannumero, della qualifica funzionale e del profilo professionale corrispondenti alle mansioni esercitate prevalentemente da ciascuno concorrente, nel biennio precedente l'entrata in vigore della presente legge.

In mancanza di adeguato titolo di studio, previsto per l'inquadramento secondo i criteri di cui al precedente comma, l'inquadramento stesso sarà attuato nella qualifica funzionale e profilo professionale inferiori.

Ai fini degli inquadramenti, il Ministro delle finanze emanerà un provvedimento contenente un quadro di corrispondenza per le mansioni svolte dai dipendenti, coadiutori e gestori dei magazzini di vendita e le mansioni proprie delle varie qualifiche funzionali e relativi profili professionali del personale di ruolo dell'Amministrazione stessa.

Per l'espletamento del concorso di cui ai precedenti commi si provvede con apposite commissioni nominate con decreto del Ministro delle finanze.

Al personale inquadrato ai sensi dei commi precedenti compete il trattamento di quiescenza nelle forme della pensione e dell'indennità *una tantum*, tenuto conto del servizio complessivamente prestato alle dipendenze del soppresso magazzino di vendita di generi di monopolio e già valutato dall'apposita Commissione in sede di espletamento del concorso per l'inquadramento. Detto servizio sarà tenuto presente ai fini dell'attività nell'ambito della qualifica funzionale e del profilo professionale attribuito.

All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo valutato in lire 2.500 milioni per l'anno 1985, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

I magazzini di vendita, disattivati o vacanti entro la data del 31 dicembre 1986, senza reggenti aventi titolo al conferimento, che l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ritiene, per esigenze di servizio, di mantenere in funzione potranno essere appaltati mediante concorso, riservato ai gestori ed in mancanza ai coadiutori dei magazzini soppressi di cui al precedente articolo 1.

Può partecipare al concorso chi avrà inoltrato apposita domanda all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro 60 giorni dalla data in cui l'Amministrazione stessa avrà disposto il mantenimento in funzione dei magazzini di cui al precedente comma. Risulterà vincitore chi, fra i partecipanti al concorso, risulterà avere una maggiore anzianità di servizio, svolta senza demeriti, e si impegnerà a versare nel termine fissato dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la somma di denaro *una tantum*, pari al 50 per cento dell'indennità di gestione liquidata per il magazzino nell'ultimo anno di attività.

Il secondo comma dell'articolo 9 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 è sostituito dai seguenti:

« L'Amministrazione può consentire la presenza nel magazzino di un parente entro il quarto grado o di un affine entro il terzo grado del magazzinoiere, autorizzato a coadiuvarlo o sostituirlo nelle temporanee assenze od impedimenti.

Oltre al coadiutore di cui al comma precedente può essere consentita nel magazzino la presenza di un secondo coadiutore che può usufruire delle disposizioni di cui ai commi seguenti. A tal fine si cu-

mulano i periodi di servizio purché consecutivi compiuti come coadiutore e secondo coadiutore ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al primo comma dell'articolo 2, sopprimere le parole: « per la durata di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

(2. 1).

Gli onorevoli Patria, Bellocchio e Colucci hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma sostituire le parole: « 60 giorni » con le parole: « 120 giorni ».

(2. 3).

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il decimo comma dell'articolo 2 con il seguente:

« All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo valutato in lire 2.500 milioni in ragione di anno per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria" ».

(2. 2).

Gli onorevoli Patria, Bellocchio e Colucci hanno presentato il seguente emendamento:

Al tredicesimo comma dell'articolo 2 sostituire le parole: « 60 giorni » con le parole: « 90 giorni ».

(2. 4).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 2. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Patria ed altri 2. 3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 2. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Patria ed altri 2. 4.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 2 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Poiché all'articolo 3 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 3.

Il terzo ed il quarto comma dell'articolo 5 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono sostituiti dai seguenti:

« L'appaltatore è retribuito con un corrispettivo determinato sulla base del peso convenzionale dei generi venduti. Il corrispettivo può variare nel corso dell'appalto.

Il regolamento stabilisce:

1) le norme per il funzionamento dei magazzini, comprese quelle relative alla responsabilità del gestore, ai cali ammessi ed alle eccedenze dei generi da prendere in carico;

2) le modalità per la determinazione del corrispettivo dovuto all'appaltatore, nonché le condizioni e le modalità per la sua variazione ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

Le lettere a), b) e c) del secondo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 642, come modificato dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1982, n. 955, sono sostituite dalle seguenti:

a) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento;

b) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;

c) distributori diversi da quelli di cui alle lettere a) e b): del 2 per cento.

Le lettere c) e d) dell'articolo 1 del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito, con modificazioni, nella legge 22 febbraio 1983, n. 52, sono sostituite dalle seguenti:

c) per ogni apparecchio di accensione in metallo prezioso ovvero con ornamentazione o rivestimento in metallo prezioso L. 40.000;

d) per ogni apparecchio di accensione in metallo comune dorato od argentato mediante placcatura ottenuta con processo chimico (placcatura superiore ai 2 micron per la placcatura oro e superiore ai 5 micron per l'argento) L. 15.000.

Al maggiore onere derivante dall'applicazione del primo comma del presente articolo valutato in lire 5 miliardi per l'esercizio finanziario 1985 si provvede mediante le maggiori entrate previste dall'applicazione del secondo comma del presente articolo.

Fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari delle licenze esistenti al 31 marzo 1985, il rilascio di licenze di vendita di valori bollati e valori postali ad esercizi diversi dalle rivendite di generi di monopolio, obbligate a svolgere il servizio di rivendita ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, è consentito solo in via eccezionale qualora sussistano ambedue le seguenti condizioni:

a) distanza particolarmente rilevante dalla più vicina rivendita di generi di monopolio;

b) eccezionali esigenze di servizio.

Le licenze di cui al comma precedente sono revocabili qualora vengano meno le condizioni a seguito delle quali sono state rilasciate.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il terzo comma con il seguente:

« Al maggior onere derivante dall'applicazione del primo comma del presente articolo valutato in lire 5 miliardi annui per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando la voce "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria" ».

4. 3.

RENZO PATRIA, *Relatore*. Desidero ricordare che su questo emendamento è stato espresso il parere favorevole da parte della V Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4. 3 del Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 4-bis.

I valori postali debbono essere pagati dal rivenditore di generi di monopolio all'atto del prelevamento presso gli uffici postali a ciò incaricati dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, al netto dell'aggio riconosciuto per l'attività di rivendita.

È in facoltà del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni concedere al rivenditore di generi di monopolio, che ne faccia richiesta, una dotazione di valori postali adeguata al fabbisogno della rivendita che il rivenditore si obbliga a restituire in valori od in denaro al termine della sua attività di rivendita di valori postali, previa costituzione di cauzione pari all'importo dei valori prelevati.

La dotazione sarà pari alla levata media mensile aumentata del 20 per cento.

La misura della cauzione prevista al secondo comma del presente articolo è ridotta ad un ventesimo di detto importo ove venga prestata collettivamente e solidalmente da più rivenditori e per un importo minimo di 100 milioni.

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, con proprio decreto, è autorizzato ad emanare il relativo regolamento di attuazione.

4. 0. 1.

Propongo di accantonare l'articolo aggiuntivo 4-bis presentato dal relatore. Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Poiché agli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

Le attribuzioni indicate nell'articolo 3, terzo comma, e nell'articolo 4, terzo comma, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono esercitate dagli ispettori compartimentali dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato secondo le disposizioni impartite dalla direzione generale della stessa Amministrazione.

Il contabile delegato alla trattazione ed alla gestione dei relativi contesti viene designato dalla predetta direzione generale nella persona del capo dell'ispettorato o di altro funzionario in servizio presso l'ispettorato.

La competenza sul servizio del contenzioso affidato all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è trasferita dai depositi generi di monopolio agli ispettori compartimentali dei monopoli di Stato, ferma restando quella in materia di movimento dei reperti sequestrati, prevista dall'articolo 109 della legge 17 luglio 1952, n. 907, nel testo sostituito con legge 21 luglio 1978, n. 415.

(È approvato).

ART. 6.

I limiti di valore indicati nell'articolo 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, modificati dall'articolo 2 della legge 5 febbraio 1968, n. 64, e dall'articolo 2 della legge 6 giugno 1973, n. 312, sono elevati da lire un milione a lire dieci milioni. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio dei ministri, tali limiti di valore possono essere aggiornati ogni triennio.

Dopo il terzo comma dell'articolo 25 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sono aggiunti i seguenti commi:

« È in facoltà dell'Amministrazione assegnare le rivendite ordinarie, vacanti del titolare o del coadiutore avente titolo al coniuge, al parente entro il quarto grado o all'affine entro il terzo grado che abbia la disponibilità del locale ove è ubicata la rivendita.

Qualora si verifichi quanto previsto al precedente comma si applicano le disposizioni di cui ai successi commi ».

(È approvato).

ART. 7.

L'articolo 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente:

« Le rivendite ordinarie e speciali non possono a qualsiasi titolo essere cedute.

Quando si verifichi cessione dell'azienda ubicata nello stesso locale della rivendi-

dita, l'Amministrazione può consentire che il rivenditore rinunci alla gestione ed il cessionario consegua, alle condizioni in vigore, l'assegnazione della rivendita a trattativa privata ».

(È approvato).

ART. 8.

L'articolo 32 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente:

« I titolari di rivendita ordinaria di prima categoria, all'atto della stipulazione del contratto, sono tenuti a prestare una cauzione, a garanzia degli obblighi derivanti dalla gestione, pari ad un ventesimo del reddito conseguito nell'ultimo anno solare di funzionamento della rivendita ».

(È approvato).

ART. 9.

L'ultimo comma dell'articolo 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente:

« Le rivendite speciali sono anch'esse affidate, in genere, a privati, a trattativa privata, per la durata non superiore ad un novennio, dietro pagamento della somma di danaro stabilita dalla commissione prevista dall'articolo 1, lettera b), della legge 23 luglio 1980, n. 324 ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 10.

All'articolo 1 della legge 23 luglio 1980, n. 384, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla lettera b) dopo le parole « rivendite di prima » sono aggiunte le seguenti: « e seconda »;

2) alla lettera c) sono soppresse le parole: « e 27 ».

Gli apparecchi di accensione di cui all'articolo 1, lettera d), del decreto-legge 10 gennaio 1983, n. 4, convertito con modificazioni nella legge 22 febbraio 1983, n. 52, nel nuovo testo che risulta dall'articolo della presente legge, non sono compresi nella riserva di cui all'articolo 3, penultimo comma, del decreto-legge 20 aprile 1971, n. 163, convertito, con modificazioni, nella legge 18 giugno 1971, n. 376.

Il canone annuo che le rivendite di stazione corrispondono all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è determinato, dal 1° gennaio 1985, nella misura massima del 15 per cento del reddito a tabacchi conseguito dall'esercizio nell'anno finanziario precedente, al netto dell'imposta di concessione governativa.

Con decreto del Ministro dei trasporti verranno graduate le singole percentuali in relazione ai diversi scaglioni di reddito, anche per gli atti di concessione in corso.

Alle rivendite di cui al terzo comma si applica l'articolo 1 della legge 14 novembre 1967, n. 1095.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 10, secondo comma, dopo la parola: « articolo » aggiungere la cifra: « 4 ».

10. 1.

RENZO PATRIA, *Relatore*. L'emendamento che ho presentato ha lo scopo di rettificare un errore materiale.

GIUSEPPE AVELLONE, *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 10. 1, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

Le rivendite speciali istituite in attesa del verificarsi dei presupposti per bandire l'asta o il concorso di cui all'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, possono essere trasformate in rivendite ordinarie, con l'osservanza delle disposizioni relative alle distanze ed ai parametri di redditività, qualora i relativi gerenti chiedano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il conferimento a trattativa privata del rispettivo esercizio secondo le modalità previste dall'articolo 1, lettera b), della legge 23 luglio 1980, n. 384.

Nei casi previsti dagli articoli 25, 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, l'assegnatario della rivendita di prima categoria è tenuto a corrispondere all'Amministrazione una somma di denaro *una tantum* del 35 per cento per gli articoli 25 e 28 e del 50 per cento per l'articolo 31 dell'aggio percepito dalla rivendita nell'anno finanziario precedente la stipulazione del contratto di appalto.

Il quarto comma dell'articolo 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è sostituito dal seguente:

« Oltre al coadiutore può essere consentita nella rivendita la presenza di un secondo coadiutore, con i requisiti di cui al secondo comma del presente articolo ed al primo comma dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e di assistenti per il materiale servizio di vendita.

Il secondo coadiutore può usufruire della facoltà prevista dal terzo comma del presente articolo e dall'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, in caso di premo- rienza o rinuncia del coadiutore.

A tal fine si cumulano i periodi di servizio purché consecutivi compiuti come coadiutore e come secondo coadiutore ».

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti, precisando che il primo è

meramente rettificativo di un errore materiale.

Al secondo comma sostituire la cifra: « 35 per cento » con la cifra « 15 per cento ».

11. 1.

Dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:

« Le somme di denaro *una tantum* previste dai commi precedenti, in applicazione degli articoli 25 e 28 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e dal secondo comma dell'articolo 6 della presente legge, possono essere corrisposte dagli assegnatari in dodici rate mensili, senza costituzione di ulteriore cauzione oltre quella prevista dall'articolo 8 della presente legge.

Le somme *una tantum* di cui al comma precedente e l'imposta di concessione governativa di cui all'articolo 3 della legge 6 giugno 1973 n. 312 ed al decreto ministeriale 30 dicembre 1975 sono detraibili analiticamente agli effetti dell'imposta sui redditi delle persone fisiche da parte delle aziende in regime di contabilità forfettaria ».

11. 3.

Sostituire l'ultimo comma dell'articolo 11 con il seguente:

« A tale fine si cumulano i periodi di servizio purché consecutivi compiuti come coadiutore e come secondo coadiutore, anche se con titolari diversi ».

11. 2.

RENZO PATRIA, *Relatore*. Desidero ribadire che ho presentato l'emendamento 11. 1 per rettificare un errore materiale.

L'emendamento 11. 3 riguarda le somme di denaro che gli assegnatari possono corrispondere in dodici rate mensili. Sempre con riferimento a tale emendamento, dichiaro di ritirare la seconda parte, dalle parole « Le somme » alla fine.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore 11. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 11. 3, limitatamente al primo comma.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 11. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Riprendiamo l'esame dell'articolo aggiuntivo 4-bis proposto dal relatore di cui ho dato precedentemente lettura.

GIUSEPPE AVELLONE, *Sottosegretario di Stato per le poste e telecomunicazioni*. Preannuncio la presentazione di un testo sostitutivo dell'articolo aggiuntivo del relatore.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente testo sostitutivo dell'articolo aggiuntivo del relatore:

ART. 4-bis.

« I valori postali debbono essere pagati dal rivenditore di generi di monopolio all'atto del prelevamento presso gli uffici postali a ciò incaricati dal Ministero delle poste e telecomunicazioni, al netto dell'aggio riconosciuto per l'attività di rivendita.

È in facoltà del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni concedere al rivenditore di generi di monopolio, che ne faccia richiesta, una dilazione nel pagamento dei valori postali, previa costituzione pari all'importo dei valori prelevati.

La misura della cauzione è ridotta ad un decimo dell'importo dei valori che possono essere prelevati con dilazione di pagamento ove venga costituita, collettivamente e solidamente, da più rivenditori operanti nella stessa provincia, mediante fidejussione prestata, per un importo non inferiore ai 100 milioni di lire, da azien-

de di credito di cui all'articolo 5 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero mediante polizza assicurativa rilasciata, alle stesse condizioni previste per la fideiussione, da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ed iscritte nell'elenco redatto annualmente del Ministero della industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 giugno 1982, n. 348.

Il pagamento dei valori prelevati deve essere effettuato all'atto del prelevamento successivo e, in mancanza di questo, entro trenta giorni da quello in cui il prelevamento è stato eseguito.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentito il consiglio di amministrazione, saranno emanate le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Il decreto potrà, tra l'altro, attribuire al direttore provinciale delle poste e delle telecomunicazioni la determinazione degli uffici - compreso quello locale di cassa - ai quali debbano far capo, per le operazioni di prelevamento delle carte valori postali, le rivendite di generi di monopolio nonché dell'importo massimo del credito che può essere concesso a ciascuna rivendita, nell'ambito di dieci volte la garanzia prestata dall'azienda di credito o dall'impresa di assicurazioni, in relazione alla quota di partecipazione della rivendita stessa agli oneri derivanti dalla forma di garanzia offerta, comunicata dall'azienda di credito o dalla impresa di assicurazioni garante ».

4. 0. 2.

GIUSEPPE RUBINACCI. L'articolo aggiuntivo 4. 0. 2 proposto dal Governo appare un po' anomalo e non credo possa essere accettato così come è stato formulato, in quanto si tratta di una versione un po' confusa. Infatti, mentre nel primo comma si stabilisce il principio che i valori postali debbono essere pagati dal rivenditore all'atto del prelevamento pres-

so gli uffici postali, al secondo comma si prevede la possibilità di una dilazione nel pagamento, previa cauzione pari all'importo dei valori prelevati. Non capisco che senso abbia una norma di tale genere, soprattutto in relazione al disposto del terzo comma dell'articolo 4-bis che concede una riduzione della cauzione prevista dal secondo comma, pari ad un ventesimo ove venga prestata collettivamente e solidalmente da più rivenditori e per un importo minimo di cento milioni.

Chiedo pertanto al Governo se non sia il caso di ritirare questo articolo aggiuntivo, che non penso possa essere accettato dalla Commissione.

ANTONIO BELLOCCHIO. Desidero sapere dal rappresentante del Governo i motivi per i quali non si è ritenuto di accogliere il testo presentato dal Comitato ristretto. Vi è da dire inoltre che in materia di fidejussione la strada indicata dal Governo non è l'unica; sarebbe stato più semplice e corretto demandare al regolamento di attuazione la disciplina della fidejussione in questo settore.

FRANCESCO COLUCCI. Sono d'accordo con le osservazioni fatte da i colleghi Rubinacci e Bellocchio, anche perché l'articolo aggiuntivo 4. 02 presentato dal Governo appare un po' complicato anche nell'interpretazione; non vi è motivo che giustifichi la presenza di alcune valutazioni nella prima parte di quell'articolo, totalmente invertite poi nella restante metà della formulazione.

Credo che la proposta dell'onorevole Bellocchio di ritornare al testo elaborato dal Comitato ristretto possa essere soddisfacente anche per il Governo, perché non rimane preclusa alcuna possibilità di regolare la materia.

RENZO PATRIA, *Relatore*. Sono anch'io del parere che il Governo dovrebbe ritirare l'articolo aggiuntivo 4-bis, sul quale non posso che esprimere una valutazione negativa.

Annuncio invece la presentazione di un subemendamento all'articolo aggiuntivo

4. 01, accogliendo con ciò la posizione del Governo sulla questione.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente subemendamento:

Al secondo comma dell'emendamento 4. 0. 1 sopprimere le parole: al termine della sua attività di rivendita dei valori postali.

0. 4. 0. 1. 1.

ANTONIO BELLOCCHIO. Pur condividendo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo aggiuntivo 4. 0. 1 che autorizza il ministro delle poste e delle telecomunicazioni ad emanare con decreto il regolamento di attuazione, annuncio la presentazione di un emendamento.

PRESIDENTE. L'onorevole Bellocchio ha presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 4. 0. 1, nell'ultimo comma aggiungere, in fine, le parole: sentite le competenti commissioni parlamentari.

0. 4. 0. 1. 2.

GIUSEPPE RUBINACCI. Sono d'accordo sul subemendamento proposto dall'onorevole Bellocchio.

RENZO PATRIA, *Relatore*. Anch'io condivido quanto propone l'onorevole Bellocchio con il suo subemendamento.

PRESIDENTE. Mi sembra che la soluzione proposta dal collega Bellocchio sia valida, in quanto la delega amministrativa al ministro per l'attuazione del regolamento non appare come una delega in bianco, ma risulta mitigata dal parere delle Commissioni parlamentari. Ribadisco perciò l'invito al rappresentante del Governo di considerare attentamente la possibilità di ritirare l'articolo aggiuntivo 4. 0. 2.

GIUSEPPE AVELLONE, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunica-*

zioni. Ritengo che, al di là delle osservazioni che sono state fatte, il punto di maggiore frizione tra l'emendamento presentato dal Governo ed il testo formulato dal relatore riguardi il secondo comma.

Voi parlate di facoltà del ministro delle poste di concedere al rivenditore di generi di monopolio che ne faccia richiesta una dotazione di valori adeguata al fabbisogno della rivendita, che il rivenditore si obbliga a restituire in valore o in denaro, ma al termine della sua attività di rivendita che è una data altamente indeterminata.

RENZO PATRIA, *Relatore*. È la normativa in vigore anche per quanto riguarda i tabacchi. La normativa che è stata introdotta per i valori postali è identica a quella in vigore da anni per quanto riguarda i tabacchi. Può essere ipotizzata l'introduzione di una polizza di assicurazione anche per un settore modesto come quello di cui stiamo parlando, però occorre sapere quello che stiamo facendo.

GIUSEPPE AVELLONE, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Si parla di una dotazione di valori postali, che è garantita dalla polizza e che viene pagata alla fine dell'attività di rivendita. Parliamo anche di dilazioni di pagamento a trenta giorni e di pagamento in contanti per tutto il resto.

PRESIDENTE. Attualmente, come avviene il pagamento?

GIUSEPPE AVELLONE, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Attualmente si paga in contanti, non è prevista una dilazione di pagamento.

PRESIDENTE. La precisazione fornita dal sottosegretario tende a chiarire una diversità di interpretazione. Lo spirito con il quale il Comitato ristretto ha lavorato su questo punto è di innovare profondamente la normativa, oppure di confermare una prassi in vigore? Leggendo l'articolo predisposto dal Comitato ristretto sembrerebbe

di qualche fondamento il dubbio espresso dal sottosegretario alle poste, secondo il quale con la nuova normativa si arriverebbe ad una sospensione del pagamento da definire a chiusura dell'attività di gestione della rivendita.

RENZO PATRIA, *Relatore*. Non abbiamo innovato niente rispetto a ciò che accade sul fronte dei tabacchi lavorati, che è la parte più rilevante dell'attività delle rivendite. Non esisteva la possibilità di pagare in modo dilazionato e di far ricorso al meccanismo che l'emendamento prevede per il settore dei valori bollati, mentre c'è già per la parte più corposa di questa attività, che è quella delle sigarette e dei tabacchi lavorati. L'emendamento ha soltanto l'obiettivo di consentire anche con riferimento ai valori bollati ciò che da anni è possibile per i tabacchi lavorati e non affronta in termini innovativi problemi che pure erano stati posti dalle categorie sul modo di prestare la cauzione. Non viene infatti innovato il modo di prestare la cauzione e viene delegato al ministro il regolamento di attuazione. In pratica, si prevede anche per i valori bollati questa possibilità.

L'emendamento trae origine dalle iniziative parlamentari che esistevano in questo settore: probabilmente è stato commesso qualche errore di battitura nel trascrivere. Io ritengo che sia possibile risolvere il problema sopprimendo le parole « al termine della sua attività di rivenditore dei valori postali ». Tutta la regolamentazione della materia comunque è rimessa al decreto del ministro.

Ho già preannunciato la presentazione di un subemendamento in tal senso.

PRESIDENTE. Credo che la proposta del relatore venga incontro alla richiesta legittima del Governo, lasciando la possibilità al decreto del ministro di stabilire i termini.

GIUSEPPE AVELLONE, *Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni*. Ritiro l'emendamento 4. 0. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il subemendamento 0. 4. 0. 1. 1 del relatore, accettato dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Bellocchio 0. 4. 0. 1. 2, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo 4. 0. 1 proposto dal relatore.

(È approvato).

Riprendiamo l'esame dell'articolo 12.

Ne do lettura:

ART. 12.

Sono soppressi gli articoli 7 e 10 della legge 23 luglio 1980, n. 384, e l'articolo 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 1981, n. 692, e successive modificazioni.

L'aggio ai rivenditori di cui all'articolo 24 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è stabilito nella misura dell'8,50 per cento del prezzo di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati.

Al maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 31.500 milioni per l'esercizio finanziario 1985, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto nei capitoli 195 e 196 rispettivamente per lire 13.750 milioni e per lire 11.000 milioni, dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e per lire 6.750 milioni mediante le maggiori entrate previste dall'applicazione dell'articolo 11 della presente legge.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede alla consegna dei prodotti direttamente presso le rivendite delle isole di Lipari e La Maddalena,

sostenendo la relativa spesa con i fondi a disposizione sul capitolo 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire il primo comma dell'articolo 12 con il seguente:

Sono soppressi gli articoli 7 e 10 della legge 23 luglio 1980, n. 384, l'articolo 7-ter del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 692, e successive modificazioni, e l'articolo 3, quarto comma della legge 14 marzo 1985, n. 101.

(12. 1).

Sostituire il terzo comma dell'articolo 12 con il seguente:

Al maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in ragione di anno in lire 42.500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1985, 1986 e 1987, si provvede, quanto a lire 32.500 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1985-1987, nei capitoli 195 e 196, rispettivamente per lire 17.500 milioni e per lire 15.000 milioni, dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, quanto a lire 10.000 milioni, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 11 della presente legge.

(12. 2).

Sostituire il terzo comma dell'articolo 12 con il seguente:

« Il maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo è valutato, in ragione di anno, in lire 42.500 milioni. All'onere di lire 14.500 milioni per l'anno 1985 si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 195 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. All'onere di lire 42.500 milioni per gli anni 1986 e 1987 si provvede quanto a lire 32.500 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 195 e

per lire 10.000 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ».

12. 3.

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Dichiaro di ritirare gli emendamenti 12. 1 e 12. 2.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del Governo 12. 3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 13.

Gli importi delle pene pecuniarie disciplinari di cui agli articoli 15 e 35 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 e di cui all'articolo 3 della legge 14 dicembre 1967, n. 1095, sono decuplicati.

I limiti di valore di cui agli articoli 5, 7, 14 e 16 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452, come elevati dal secondo comma dell'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 422, sono sestuplicati.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 13, primo comma, sostituire le parole: « legge 14 dicembre 1967 » con le parole: « legge 14 novembre 1967 ».

13. 1.

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo ha presentato tale emendamento a rettifica di una citazione legislativa.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 13 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Poiché agli articoli 14 e 15 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 14.

Per i pagamenti urgenti all'estero da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si considera valida la procedura dei versamenti disposti mediante ordinativi diretti sulla Tesoreria centrale commutabili in quietanza di entrata al conto corrente infruttifero vincolato a favore del contabile del Portafoglio dello Stato, denominato « Amministrazione dei monopoli di Stato - conto n. 3 ». Le disponibilità sul predetto conto corrente costituiscono le anticipazioni di controvalore previste dall'articolo 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193; per i pagamenti in valuta si farà riferimento ai cambi medi dell'Ufficio italiano dei cambi alla data della relativa liquidazione.

Per gli altri pagamenti in valuta all'estero si considera valida la procedura della anticipazione del controvalore in lire, determinato come stabilito dal comma precedente, a mezzo di ordinativi diretti emessi a favore del contabile del Portafoglio ai sensi dell'articolo 20 dell'ordinamento contabile dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, approvato con decreto ministeriale 29 maggio 1928.

(È approvato).

ART. 15.

Alle spese di cui al capitolo n. 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per il 1984, ed ai corrispondenti capitoli degli anni successivi, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 4 della legge 4 aprile 1912, n. 268.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge saranno apportate al regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni, le modifiche necessarie per adeguarlo alle disposizioni contenute nella presente legge.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 16 ed annessa tabella:

ART. 16.

I quadri O e P della tabella VI - allegato II - al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli annessi alla presente legge.

All'onere finanziario, derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato in lire 500 milioni, si provvede mediante riduzione di lire 250 milioni di ciascu-

no degli stanziamenti iscritti ai capitoli 104 e 107 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'anno finanziario 1985.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Dalla data di effettiva introduzione del servizio automatizzato del gioco del lotto di cui alla legge 2 agosto 1962, n. 528, le provvidenze previste per il personale del Ministero delle finanze dal rispettivo fondo di previdenza, istituito con l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, sono estese al personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Presidente della Repubblica e senza alcun pregiudizio del rapporto esistente alla stessa data tra le entrate del fondo ed il numero degli iscritti.

Il direttore generale dei Monopoli di Stato partecipa, in qualità di membro di diritto, al Consiglio di amministrazione del Ministero delle finanze.

IX LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1985

QUADRO O — *Dirigenti tecnici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato*

Livello di funzione	QUALIFICA	Posti di qualifica	FUNZIONE	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	21 (a)	Vice direttore centrale, ispettore generale e direttore superiore di stabilimento. Consigliere aggiunto	21
E	Primo dirigente	30 (b)	Direttore di divisione e direttore di stabilimento	30
		51		

(a) di cui 5 per la branca coltivazione tabacchi; 14 per la branca manifattura tabacchi; 2 per la branca sale e chinino;

(b) di cui 7 per la branca coltivazione tabacchi; 18 per la branca manifattura tabacchi; 5 per la branca sale e chinino.

QUADRO P — *Dirigenti amministrativi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato*

Livello di funzione	QUALIFICA	Posti di qualifica	FUNZIONE	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	13	Vice direttore centrale, ispettore generale e direttore superiore di Ispettorato compartimentale. Consigliere ministeriale aggiunto	13
E	Primo dirigente	35	Direttore di divisione e direttore di Ispettorato compartimentale	35

IX LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1985

Il Governo ha presentato i seguenti emendamenti:

Sostituire la Tabella con la seguente:

TABELLA.

QUADRO O — *Dirigenti tecnici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato*

Livello di funzione	QUALIFICA	Posti di qualifica	FUNZIONE	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	21 (a)	Vice direttore centrale, ispettore generale e direttore superiore di stabilimento	21
E	Primo dirigente	29 (b)	Direttore di divisione e direttore di stabilimento	29
		50		

(a) di cui 5 per la branca coltivazione tabacchi; 14 per la branca manifattura tabacchi; 2 per la branca sale e chinino;

(b) di cui 8 per la branca coltivazione tabacchi; 16 per la branca manifattura tabacchi; 5 per la branca sale e chinino.

QUADRO P — *Dirigenti amministrativi dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato*

Livello di funzione	QUALIFICA	Posti di qualifica	FUNZIONE	Posti di funzione
D	Dirigente superiore	13	Vice direttore centrale, ispettore generale e direttore superiore di Ispettorato compartimentale	13
E	Primo dirigente	28	Direttore di divisione e direttore di Ispettorato compartimentale	28
		41		

(16. 1 Tab. 1).

Sostituire il secondo comma con il seguente:

« All'onere finanziario, derivante dall'applicazione del precedente comma, valutato in ragione di anno in lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo parzialmente utilizzando la voce "Ristrutturazione dell'Amministrazione finanziaria" » (16. 2).

Sostituire il quarto comma con i seguenti:

« Dalla data di effettiva introduzione del servizio automatizzato del gioco del lotto di cui alla legge 2 agosto 1982, n. 528 ed in aggiunta al fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211, è istituito il fondo di previdenza per il personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Al predetto fondo è iscritto di diritto il personale dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, purché non iscritto ad altri fondi di previdenza.

Il fondo è alimentato da una trattenuta del due per cento sulle vincite al gioco del lotto nonché dai proventi netti della pubblicità sugli involucri dei fiammiferi.

Con apposito regolamento, da approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica, saranno stabiliti i criteri e le modalità per la gestione del fondo (16. 3).

RENZO PATRIA, *Relatore*. Desidero intervenire brevemente sugli emendamenti governativi.

L'emendamento 16. 1 si illustra da sé dal momento che comprende la tabella del personale dirigente dall'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; il secondo emendamento riguarda la copertura dell'onere finanziario, mentre l'emendamento 16. 3 prevede la creazione del fondo di previdenza per il personale del-

l'amministrazione dei monopoli di Stato, alimentato da una trattenuta del due per cento sulle vincite al gioco del lotto e dai proventi netti della pubblicità sugli involucri dei fiammiferi.

ANTONIO BELLOCCHIO. Preannuncio il voto contrario del gruppo comunista sull'intero emendamento 16. 3 del Governo.

In sostanza, siamo contrari alla creazione del fondo di previdenza per il personale dell'amministrazione dei monopoli di Stato perché riteniamo che tutto il personale della pubblica amministrazione debba essere portato a trattamenti paritari, e ciò al fine di ottenere una più marcata trasparenza salariale.

Desidero, inoltre, presentare un subemendamento all'emendamento 16. 3 del Governo affinché siano sentite le competenti Commissioni parlamentari prima di affidare ad un regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, i criteri e le modalità per la gestione del fondo stesso.

PRESIDENTE. L'onorevole Bellocchio ha presentato il seguente subemendamento:

All'ultimo comma dell'emendamento 16. 3, premettere le parole: « Sentite le competenti Commissioni parlamentari ».

0. 16. 3. 1.

RENZO PATRIA, *Relatore*. Esprimo parere favorevole al subemendamento presentato dall'onorevole Bellocchio.

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Mi associo al parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del Governo 16. 1.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 16. 2.

(È approvato).

Pongo in votazione il subemendamento Bellocchio 0. 16. 3. 1, accettato dal relatore e dal Governo.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 16. 3.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 16 con le modifiche testé apportate.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

L'articolo 19 della legge 17 luglio 1942, n. 907, nel testo di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 1978, n. 636, è sostituito dal seguente:

« ARTICOLO 19. — (*Prezzo dei sali per uso alimentare*). — Il prezzo di vendita al pubblico di ciascun tipo di sale per uso alimentare prodotto dall'Amministrazione dei monopoli e esitato tramite le rivendite generi di monopolio è stabilito con decreto del Ministero delle finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato ».

Al primo comma dell'articolo 18 della legge 8 agosto 1977, n. 556 le parole: « e l'organizzazione nazionale di categoria maggiormente rappresentative » sono sostituite con le seguenti « e le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative ».

Al primo comma dell'articolo 19 della legge 8 agosto 1977, n. 556 le parole: « e l'organizzazione nazionale di categoria maggiormente rappresentativa » sono sostituite con le seguenti: « e le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative ».

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al secondo e terzo comma dell'articolo 17, dopo le parole: « e le organizzazio-

ni nazionali di categoria maggiormente rappresentative » *aggiungere le parole:* « su base nazionale » (17. 1).

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 17 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

L'onorevole Bellocchio ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

ART. 17-bis.

« L'Amministrazione dei Monopoli di Stato è parte organica del Ministero delle finanze ed esercita le attribuzioni di cui alla legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni ed integrazioni, nel quadro dell'esercizio dei monopoli fiscali e secondo le norme del proprio ordinamento.

Fatta salva la disposizione di cui al quinto comma dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1982, n. 467, è soppressa la facoltà per l'Amministrazione dei monopoli di conferire all'Azienda tabacchi italiani - A.T.I. S.p.A., attività e servizi di natura industriale e commerciale, direttamente esercitate.

Il Ministro delle finanze ha facoltà di delegare al direttore generale dei monopoli compiti di alta direzione dei servizi dell'Amministrazione ai sensi dell'articolo 7 del regio decreto 29 dicembre 1927, numero 2452.

È soppresso l'ultimo comma dell'articolo 4 del regio decreto 29 dicembre 1927, n. 2452 ».

(17. 0. 1).

ANTONIO BELLOCCHIO. Desidero precisare le ragioni che ci hanno indotto a presentare l'articolo aggiuntivo 17-bis.

Premesso che siamo in presenza di un completo e definitivo adeguamento alla normativa comunitaria del monopolio commerciale del tabacco lavorato, e considerato che la legge n. 198 ha confermato la

preminente funzione fiscale dell'amministrazione dei monopoli — rafforzata con l'affidamento alla stessa del servizio automatizzato del gioco del lotto con la legge n. 528 — ci è sembrato giusto che, in tale quadro organizzativo e funzionale, fosse confermata e rafforzata la struttura e la natura di organo statale della speciale amministrazione dei monopoli, incardinata istituzionalmente nel Ministero delle finanze.

Ciò consente, inoltre, di delineare meglio il rapporto di collegamento funzionale e gerarchico con gli uffici centrali del Ministero delle finanze.

In sostanza, con questo articolo aggiuntivo intendiamo sancire l'ingresso dell'amministrazione dei monopoli di Stato nella struttura organica del Ministero delle finanze, quale organo istituzionalmente preposto all'esercizio dei monopoli fiscali, salvaguardandone l'autonomia ordinamentale — basata sulla autonomia del relativo bilancio — che consente maggiore duttilità operativa rispetto agli organi burocratici.

In linea con tale impostazione, è prevista la facoltà per il ministro di delegare al direttore generale dei monopoli alcuni compiti di direzione dei servizi dell'azienda — che, occorre sottolineare, ha carattere manageriale — per consentire maggiore flessibilità operativa nella gestione dell'amministrazione stessa.

Nell'ottica del consolidamento della funzione fiscale dell'amministrazione si prevede, inoltre, a sopprimere la facoltà per l'amministrazione dei monopoli di conferire all'azienda tabacchi italiani attività e servizi di natura industriale e commerciale direttamente esercitati: ciò consente di ricondurre, nella sfera dell'azione pubblica, il complesso delle attività dell'amministrazione.

Ritengo che possa sorgere il dubbio che tale articolo aggiuntivo richieda il parere della I Commissione trattando di ordinamento amministrativo, per cui mi rimetto al relatore ed al Governo.

PRESIDENTE. Invito il relatore a rispondere al quesito formulato dall'onorevole Bellocchio.

RENZO PATRIA, *Relatore*. Signor presidente, credo che trovandoci in fase di licenziamento del provvedimento al nostro esame il collega Bellocchio non avrà difficoltà a riflettere sul suo suggerimento. D'altro canto, credo che i commi primo, terzo e quarto dell'articolo aggiuntivo 17. 0. 1. potrebbero essere oggetto di apposita iniziativa parlamentare o di Governo.

Pare invece al relatore che il secondo comma del suddetto articolo aggiuntivo, che fa riferimento alla modificazione di una normativa esistente, possa essere oggetto di decisione immediata da parte della Commissione, non necessitando neppure del parere della I Commissione affari costituzionali.

Pertanto, nel caso l'onorevole Bellocchio acconsentisse a limitare l'articolo aggiuntivo da lui presentato al solo secondo comma, non potrei che esprimere parere favorevole su di esso.

GIUSEPPE RUBINACCI. Onorevole presidente, ho ascoltato l'intervento del collega Bellocchio e francamente devo dire che sono d'accordo in particolar modo sulla seconda parte. Sono del parere che occorra moralizzare la situazione che si è venuta a creare all'interno della A.T.I. S.p.A., che presenta aspetti suscettibili di essere sottoposti alla disciplina del codice penale. Se non ho inteso male, l'emendamento del collega Bellocchio consentirà che cessi quella situazione di illegalità e, pertanto, mi dichiaro favorevole alla sua approvazione.

FRANCESCO COLUCCI. Signor presidente, credo che attraverso l'illustrazione che l'onorevole Bellocchio ha fatto del suo emendamento si siano evidenziate alcune carenze che purtroppo ancora sussistono nell'amministrazione finanziaria in senso generale. In particolar modo, mi trovo perfettamente d'accordo con la valutazione testé fatta dal relatore sperando che non resti nel campo delle illusioni del legislatore la possibilità di addivenire finalmente a discutere il problema della ristrutturazione dell'amministrazione finanziaria.

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Anch'io ritengo che alcune delle motivazioni esposte dall'onorevole Bellocchio siano fondate e quindi, in quanto tali, possano essere accolte dal Governo; l'emendamento però introduce innovazioni strutturali, organizzative e giuridiche sostanziali per la fisionomia della azienda autonoma dei monopoli di Stato.

Sono convinto che, così come sono articolati allo stato attuale i poteri di decisione, si dovrebbero apportare delle modifiche, per stabilire un rapporto equilibrato tra potere politico e potere burocratico. Indubbiamente, queste modifiche dovranno essere inserite in un disegno di legge organico, che deve abbracciare la ristrutturazione giuridica ed amministrativa dell'intera azienda.

Concordo invece nella necessità di eliminare la facoltà da parte dei monopoli di delegare alcune attività che sono di propria competenza; per quanto riguarda il resto, sarei del parere di occuparcene nella sede più opportuna, che è quella della ristrutturazione dell'azienda in quanto tale.

ANTONIO BELLOCCHIO. Ringrazio il relatore, il rappresentante del Governo, i colleghi intervenuti che si sono espressi a favore del secondo comma dell'articolo aggiuntivo 17. 0. 1. da me presentato. Dichiaro, perciò, di ritirare i rimanenti commi, sottoponendo al voto della Commissione il solo secondo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo aggiuntivo 17. 0. 1. dell'onorevole Bellocchio.

(È approvato).

L'articolo aggiuntivo 17-bis risulta, pertanto, del seguente tenore:

ART. 17-bis.

Fatta salva la disposizione di cui al quinto comma dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1982, n. 467, è soppressa la facoltà per l'Amministrazione dei monopoli

di conferire all'Azienda tabacchi italiani - A.T.I. S.p.A., attività e servizi di natura industriale e commerciale, direttamente esercitati.

Passiamo allo svolgimento dell'ordine del giorno.

Gli onorevoli Rossi di Montelera, Bellocchio, Rosini, Rubinacci, Moro, Colucci e Serrentino hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Camera,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 1633, accertata la obiettiva difficoltà di poter procedere alla consegna dei generi di monopolio al domicilio delle rivendite prevista dalla legge 23 luglio 1980, n. 384, ed in considerazione della soppressione della norma legislativa concernente la consegna a domicilio e l'indennità di trasporto sostitutiva,

impegna il Governo

a prevedere in occasione di futuri aumenti di prezzo dei tabacchi lavorati l'aggiornamento dell'aggio sui tabacchi al 9 per cento, senza pregiudizio per le entrate fiscali e previa la salvaguardia dei livelli di remunerazione richiesti dai fornitori nazionali ed esteri ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825.

0/1633/1/6

GIUSEPPE CAROLI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo lo accetta come raccomandazione.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione?

LUIGI ROSSI DI MONTELERA. No, non insistiamo.

RENZO PATRIA, *Relatore*. Propongo di adottare per il nuovo testo unificato il titolo del disegno di legge n. 1633: « Modificazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nonché disposizioni in materia di procedure contabili ».

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione la proposta del relatore.

(E approvata).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

RENATO ALPINI. Il gruppo del movimento sociale italiano-destra nazionale voterà a favore di questo disegno di legge, che è stato certamente sofferto.

Questo provvedimento venne discusso anche nella precedente legislatura, ma non ci fu né il tempo né la volontà di portarlo a termine. Il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore del disegno di legge perché finalmente, dopo anni di attesa da parte dei destinatari, si risolvono, sia pure con qualche riserva, i problemi di fondo, in particolare quello del trasporto e quello relativo all'aumento dell'aggio e viene introdotta una nuova formulazione per quanto riguarda le forniture da parte dell'amministrazione dei monopoli.

Siamo favorevoli e siamo certi che il provvedimento sortirà un effetto efficace e favorevole nei confronti delle migliaia di rivenditori che da anni attendono la riforma nella struttura della direzione generale dei monopoli di Stato e nell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato.

Voteremo a favore e ci auguriamo che anche l'altro provvedimento, che sta per essere discusso — altro provvedimento sofferto — quello del lotto, abbia lo stesso esito, dopo infiniti rinvii.

ANTONIO BELLOCCHIO. Signor presidente, il gruppo comunista preannuncia il proprio voto favorevole, convinto che il provvedimento, che, come ha detto il relatore, è frutto di un lungo confronto fra le forze politiche, le organizzazioni sindacali e le forze sociali interessate alle vicende dell'amministrazione dei monopoli, costituisca anche il raggiungimento di un giusto equilibrio fra le esigenze rivendicative delle categorie e quelle dettate da un rigore, che nell'ambito di una spesa pubblica dissesata occorreva tener presente e far rispettare.

Il testo del disegno di legge raggiunge questo obiettivo a volte all'unanimità, a volte a maggioranza e recependo tutto quello che c'era da recepire anche dalle varie proposte di legge unificate al provvedimento del Governo e sulle quali ha lavorato il Comitato ristretto. Di questo voglio ringraziare il relatore.

Proprio per l'equilibrio raggiunto e proprio perché in questo ramo del Parlamento si è ottenuto fra i gruppi un giusto equilibrio, debbo augurarmi — e lo dico al rappresentante del Governo — che nell'altro ramo del Parlamento — senza per questo volerne limitare l'autonomia — non vengano apportate modifiche che io considererei peggiorative, se accogliessero ulteriori rivendicazioni che comportassero una dilatazione della spesa. Non esito a dire che in tal caso non solo non saremmo in grado di accettare nuovamente la sede legislativa, ma la tesi centrale del provvedimento, troppo lungamente atteso dalle categorie, correrebbe il rischio di non essere accolta.

Resta tuttavia il problema dell'azienda e della sua riforma per la quale, approvato il provvedimento che stiamo discutendo e assicurata alle categorie una più serena prospettiva, occorre lavorare per riguadagnare, in una economia di libero mercato, il terreno perduto negli ultimi tempi a favore delle multinazionali. Basti dire che la Philip Morris dal 1970 ad oggi è passata dal 13,8 al 17,5 per cento dell'intero mercato nazionale. Esistono quindi problemi di produttività, di investimenti, di rispetto di impegni pregressi in materia di occupazione che debbono essere affrontati, in un settore che è giusto definire strategico (vedi il piano ATI per la Campania).

Io credo che le sedi nelle quali sarà affrontato l'argomento saranno la prossima legge finanziaria e il prossimo bilancio, essendo noi consapevoli della ristrettezza dei mezzi finanziari, ma altrettanto consapevoli della necessità di un salto qualitativo in questa direzione, se si vuole riconquistare la dinamica del mercato, la competitività qualitativa e di prezzo del prodotto nazionale, se si vuole ottenere il

recupero della produttività, la difesa dell'esclusiva di produzione, basata sul monopolio di vendita come caposaldo del monopolio fiscale.

Credo che bisogna tener presente che vi sono anche degli ostacoli che bisogna superare, come la rilevante fluttuazione del corso dei cambi, che oggettivamente rappresenta per la nostra amministrazione dei monopoli un forte condizionamento per gli acquisti sui mercati esteri. È un condizionamento che influisce sui costi di acquisizione, quindi sull'economicità dell'attività imprenditoriale. Nel 1980 abbiamo speso 57,9 miliardi, nel 1983 siamo passati a 179,2 miliardi. Occorre considerare l'aumento del costo della vita, perché, congiunto alla politica fiscale che comporta un aumento dei prezzi per i prodotti di monopolio, non agisce in senso espansivo sulla fascia di tutti i consumi, caratterizzati da rigidità, quindi anche sull'assorbimento dei tabacchi.

Occorre tener presente l'esportazione, che dalla situazione del corso dei cambi potrebbe ricevere un impulso, ma essa - lo dico in senso critico per l'amministrazione dei monopoli di Stato - è ancora irrilevante. Sottolineo come dato negativo che è completamente assente la ricerca. Vi sono poi le lentezze della pubblica amministrazione, inadeguata certamente alle necessità della distribuzione; il sistema commerciale, è rappresentato in modo inadeguato.

Tutti questi problemi debbono essere oggetto di riflessione da parte delle forze politiche e del Parlamento, per giungere nel più breve tempo possibile alla riforma.

I primi mesi del 1985 dimostrano che la concorrenza è divenuta più agguerrita a nostro danno e ha conquistato ulteriori posizioni di mercato. Il nostro augurio e la nostra speranza sono che l'amministrazione dei monopoli possa anche dalla approvazione del provvedimento al nostro esame trarre nuova linfa, per un doveroso sforzo di rinnovamento che, in linea con esigenze non più rinviabili di ammodernamento della produzione e di adeguamento dell'offerta alla domanda di

mercato, possa consentirle una ripresa e salvaguardare in modo particolare i livelli di occupazione dei suoi dipendenti, a tutela della nostra esclusiva, a difesa dei vitali interessi di un settore molto delicato.

FRANCESCO COLUCCI. Mi corre l'obbligo di ringraziare il collega relatore, onorevole Patria, per l'impegno che ha profuso nell'elaborazione, nell'esame e nella discussione dei provvedimenti, insieme ai colleghi dei vari gruppi. A questo ringraziamento voglio associare il Governo, per l'impegno che ha mostrato nel fornire tutti gli elementi che ci consentono di varare un testo, che ha avuto molte peripezie e che era stato presentato addirittura nelle passate legislature.

Credo che il provvedimento contenga elementi importanti, che vanno visti - come accennava il collega Bellocchio - nella prospettiva di affrontare successivamente i temi riguardanti la riforma e la ristrutturazione del sistema dell'amministrazione dei monopoli e di tutto ciò che ad essa sarà aggregato, anche in riferimento ad altri provvedimenti che sono stati già affidati all'esame di questa Commissione.

Credo che i punti salienti del provvedimento al nostro esame debbano essere sottolineati come impegno sia dal Parlamento, sia dal Governo. Essi riguardano la rivendita ai gestori, l'assunzione dei gestori e dei dipendenti, l'aggio a peso che è stato determinato per i gestori, l'unificazione dell'aggio e l'eliminazione del *plafond*, l'ammissibilità dell'assegnazione a trattativa privata delle rivendite vacanti ai parenti, la creazione del secondo coadiutore (un elemento questo che sovente è stato posto alla nostra attenzione), la soppressione della consegna a domicilio, che tanto interesse ha destato nel passato e che ha anche impegnato questa Commissione, la compensazione attraverso l'aumento dell'aggio dall'8 all'8,5 per cento.

Questi elementi evidenziano l'impegno della Commissione: pertanto, a nome del gruppo socialista preannuncio il voto favorevole.

LUIGI ROSSI DI MONTELERA. Signor presidente, onorevoli colleghi, a nome del gruppo democratico cristiano esprimo soddisfazione per la conclusione dell'*iter* del disegno di legge.

Desidero particolarmente ringraziare il relatore che, in modo infaticabile, prudente e costante, ha seguito il provvedimento riuscendo a trovare soluzioni intelligenti e rilevanti che hanno raccolto la totale unanimità della Commissione.

I punti sui quali il gruppo democratico cristiano si era particolarmente battuto riguardano da un lato, la possibilità che l'aggio venga pagato sul peso anziché sul valore: una misura questa, che garantisce i prodotti nazionali nella loro concorrenzialità rispetto a quelli esteri e consente l'affermazione di criteri di giustizia nei confronti degli operatori; dall'altro l'aumento dell'aggio previsto per i tabaccai come compenso per il mancato trasporto gratuito.

Inoltre, siamo anche lieti delle misure adottate per la salvaguardia delle posizioni dei titolari dei magazzini soppressi perché rappresenta una misura di giustizia equitativa.

Infine, desidero sottolineare l'importanza che il gruppo democratico cristiano attribuisce alla necessità di realizzare un rilancio dell'attività dell'azienda dei tabacchi con particolare riferimento alla sua funzione di concorrenzialità rispetto ai prodotti stranieri.

Oggi, infatti, occorre rivalutare la qualità del prodotto garantendo, nel contempo, una maggiore funzionalità distributiva e commerciale per consentire al prodotto italiano un nuovo ruolo di concorrenzialità.

Per tali ragioni il gruppo democratico cristiano voterà a favore.

PRESIDENTE. Il testo unificato dei provvedimenti sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge esaminate nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione sul testo unificato del disegno di legge (1633) e delle proposte di legge: « Bellocchio ed altri (687); Patria ed altri (1023 e 1051); Amadei e Fiandrotti (1222); Piro (1784) *in un testo unificato e con il seguente titolo:* « Modificazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nonché disposizioni in materia di procedure contabili » (1633-687-1023-1951-1222-1784).

Presenti e votanti . . .	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli . . .	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alpini, Auleta, Bellocchio, Brina, Bruzani, Colucci, Corsi, Dardini, Formica, Merolli, Minervini, Moro, Nucci Mauro, Parigi, Patria, Pierino, Piro, Ravasio, Rosini, Rossi di Montelera, Sarti Armando, Serrentino, Triva, Umidi Sala e Visco.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. TEODOSIO ZOTTA